

N. 2212-A

RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FANTETTI)

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 2010

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

d'iniziativa dei deputati LETTA, SAGLIA, VACCARO, LUPI, MOFFA, MOSCA, DEL TENNO, GARAVINI, GAROFANI, LORENZIN, MANNUCCI, MOGHERINI REBESANI, SALTAMARTINI, SIRAGUSA, VASSALLO, ANGELUCCI, BERARDI, BERNARDO, CARELLA, CAUSI, CECCUZZI, CONTE, D'ANTONI, DE GIROLAMO, DE MICHELI, DI BIAGIO, DIMA, FLUVI, FOGLIARDI, Vincenzo Antonio FONTANA, GASBARRA, GERMANÀ, GRAZIANO, JANNONE, LABOCCETTA, LEO, MARCHIGNOLI, MILANESE, MISURACA, NARDUCCI, PAGANO, Antonio PEPE, PICCOLO, PIZZETTI, PUGLIESE, SAMPERI, SAVINO, SOGLIA, SPOSETTI, STRIZZOLO e VENTUCCI

(V. Stampato Camera n. 2079)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 maggio 2010

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 maggio 2010

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1ª Commissione permanente	*	6
– della 5ª Commissione permanente	»	7
– della 14 ^a Commissione permanente	»	8
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	9
Disegno di legge	»	10

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge trova la sua ragione d'essere nella sussistenza di un fenomeno di notevole entità quale l'emigrazione dei lavoratori e dei professionisti italiani. Secondo i dati del Rapporto annuale Istat-Migrantes, infatti, ogni anno oltre 35.000 persone lasciano l'Italia, in grande prevalenza giovani: tra questi numerosi sono i laureandi e/o i laureati, impegnati in esperienze di formazione superiore ed in diversi settori lavorativi.

Le misure adottate in passato al fine di favorire il rientro in Italia delle figure maggiormente qualificate hanno avuto valenza selettiva e parziale, in quanto limitate al settore della ricerca scientifica.

Inoltre, risultano ancora estremamente rilevanti gli ulteriori ostacoli che si frappongono al rientro in Italia dei lavoratori per la peculiare difficoltà di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni dato che nel nostro Paese non vengono permessi accessi a livelli adeguati all'esperienza professionale e alle competenze maturate all'estero.

Prima di passare al contenuto dei singoli articoli, è opportuno mettere in evidenza come il testo rappresenti una delle poche iniziative parlamentari ad aver ottenuto l'approvazione di una delle due Camere, peraltro con un consenso unanime, in questa XVI legislatura. Da ciò (e dal vincolo temporale insito nei termini previsti dall'articolo 1, comma 2) è scaturita la scelta strategica operata dalla competente Commissione finanze e tesoro di non apportare alcuna modifica al testo approvato dalla Camera dei deputati, indicando in un apposito ordine del giorno alcuni chiarimenti interpretativi ritenuti utili per il Governo al fine dell'emanazione dei successivi decreti.

La finalità del provvedimento è specificata dall'articolo 1: incentivare quei cittadini comunitari che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia attraverso agevolazioni fiscali per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa. Il beneficio previsto spetta per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; i requisiti richiesti devono peraltro essere posseduti alla data del 20 gennaio 2009 da cittadini dell'Unione europea.

L'articolo 2 specifica i requisiti necessari per la concessione dei benefici, consistenti anzitutto nella nascita dopo il 1º gennaio 1969, nel possesso della cittadinanza dell'Unione europea e nella residenza in Italia in via continuativa per almeno ventiquattro mesi. I cittadini provvisti dei predetti requisiti, sebbene residenti nel loro Stato di origine, possono presentare richiesta per la concessione dei benefici nel caso in cui siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente negli ultimi ventiquattro mesi un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa, in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall'Italia, ovvero abbiano svolto continuativamente negli ultimi ventiquattro mesi un'attività di studio, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, in uno Stato diverso sia da quello di origine sia dall'Italia. Il beneficio spetta comunque a condizione che i suddetti soggetti vengano assunti o decidano di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano in Italia il proprio domicilio, nonché la residenza, entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Ad un successivo decreto è rimandata la concreta individuazione delle categorie dei beneficiari.

L'articolo 3 stabilisce le modalità e la misura del beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile. In particolare la base imponibile per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo, è ridotta al 20 o al 30 per cento della base imponibile stessa secondo che si tratti di lavoratrici o di lavoratori. Tale regime di tassazione non è peraltro cumulabile con altri regimi agevolativi già previsti, quali la riduzione al 10 per cento dell'imponibile per i redditi da lavoro dipendente e autonomo realizzati da ricercatori e docenti all'estero e il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. L'incentivo si applica, a decorrere dal 1º gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui l'interessato diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, purché mantenga la residenza fiscale in Italia. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese italiane che svolgono l'attività all'estero in forza del suddetto rapporto di lavoro dipendente.

L'articolo 4 concerne le procedure e gli adempimenti amministrativi per dare esecuzione al rientro dei soggetti destinatari del provvedimento. In particolare si prevede che il procedimento sia curato dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro S.p.A. Ai rientranti in Italia si garantisce in quanto applicabile l'attestazione delle competenze professionali e dei titoli di studio eventualmente acquisiti all'estero, mediante rilascio di documentazione «Europass». Con specifico decreto saranno definiti funzioni e ruoli necessari all'attuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede un'ulteriore possibile agevolazione per i soggetti che rientrano in Italia, stabilendo in particolare che le regioni possano riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2.

Per quanto attiene alla materia previdenziale, l'articolo 6 prevede l'obbligo per il Governo di promuovere la stipulazione, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari, di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.

Ai sensi dell'articolo 7 il lavoratore decade dal diritto di fruire degli incentivi fiscali previsti qualora, entro cinque anni dalla prima fruizione del beneficio, trasferisca la residenza o il domicilio fuori dall'Italia. La decadenza dal beneficio opera anche rispetto ai periodi già maturati e, pertanto, comporta il recupero dell'agevolazione con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

L'articolo 8 reca infine una disposizione finanziaria diretta a precisare che dalla concessione degli incentivi fiscali per i lavoratori non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Come accennato sopra, nell'ambito dell'esame in Commissione il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno (G/2212/1/6) contenente l'impegno:

– ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari tra coloro che sono cittadini dell'Unione europea, sono nati dopo il 1º gennaio 1969, hanno risieduto continuativamente in Italia per almeno ventiquattro mesi, hanno successivamente risieduto all'estero per almeno ventiquattro mesi, così come risultante per i cittadini italiani dalla registrazione negli appositi elenchi dell'A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti all'estero) e, per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, dalla registrazione in eventuali simili registri nazionali dei residenti, sono in possesso di un titolo accade-

mico di I o II livello o altro titolo accademico *post lauream*, riconosciuti come tali dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo i criteri di equipollenza previsti dall'Unione europea, sono assunti o avviano in Italia un'attività di impresa o di lavoro autonomo, trasferiscono in Italia il proprio domicilio nonché la propria residenza entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività, ai fini della definizione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2;

 a intendere il possesso del titolo di laurea come criterio che esaurisce la dizione «specifiche competenze e qualificazioni scientifiche e professionali» per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari.

L'ordine del giorno impegna inoltre il Governo:

– in riferimento all'articolo 3, comma 1, a interpretare in senso estensivo le dizioni «lavoratrici» e «lavoratori» utilizzate per individuare i soggetti beneficiari, nel presupposto che tali parole siano da intendersi come termini che identificano tutti i soggetti percettori dei redditi (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o d'impresa) oggetto del beneficio fiscale previsto al citato comma;

– con riferimento alle procedure amministrative di cui all'articolo 4 ad assumere iniziative volte ad evitare eventuali ed eccessivi aggravi di oneri per gli uffici della rete diplomatico-consolare, attraverso il combinato disposto del previsto utilizzo della documentazione «Europass» (ex Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo) e degli appositi uffici della società Italia Lavoro S.p.A.

In conclusione auspico che l'Assemblea possa approvare definitivamente il disegno di legge, con il consenso più largo possibile così come verificatosi alla Camera dei deputati, al fine di garantire la sollecita entrata in vigore di questo provvedimento che – pur nella sua determinatezza di tempo e di ambito d'applicazione – costituisce un segnale politico importante per la crescente comunità di giovani italiani che vanno all'estero per formarsi, anche professionalmente, ma al cui talento il nostro Paese non vuole rinunciare per sempre.

Fantetti, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Battaglia)

Roma, 16 novembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Latronico)

Roma, 23 novembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che il soggetto che dovrà attuare le procedure relative al rientro dei lavoratori in Italia fa parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni redatto dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009, in relazione ai profili di onerosità delle procedure medesime.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Licastro Scardino)

Roma, 23 novembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

- considerato che esso prevede una riduzione dell'imponibile derivante dai redditi da lavoro per i cittadini dell'Unione europea residenti all'estero da almeno due anni, che abbiano in passato risieduto in Italia per almeno due anni, e che si stabiliscano in Italia per motivi di lavoro dopo l'entrata in vigore del disegno di legge;
- considerato che i predetti incentivi sono previsti fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato cosiddetti *de minimis*, che prevede una soglia massima di 200.000 euro a beneficiario (regolamento (CE) n. 1998/2006), e che essi sono condizionati alla permanenza in Italia per almeno cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: DIMA)

Roma, 17 novembre 2010

La Commissione:

- esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia», in corso di esame presso la 6ª Commissione del Senato, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla VI Commissione della Camera;
- evidenziato che il provvedimento contempla previsioni di carattere fiscale e previdenziale, riconducibili alla competenza legislativa statale ai sensi del Titolo V della Costituzione;
- considerato l'articolo 5, che stabilisce che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possano riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2;

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

(Finalità. Durata degli incentivi fiscali)

- 1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2.
- 2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI

Art. 2.

(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

- 1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:
- a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualifica-

zioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Caratteristiche dei benefici)

- 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
 - a) 20 per cento, per le lavoratrici;
 - b) 30 per cento, per i lavoratori.
- 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).
- 3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
- 4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.
- 5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

CAPO III

AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA

Art. 4.

(Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)

- 1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
- 2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

Art. 5.

(Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

Art. 6.

(Tutela dei diritti acquisiti)

1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

CAPO IV

CAUSE DI DECADENZA E DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

(Cause di decadenza dai benefici)

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Art. 8.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.